

REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2002 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2002 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1080/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco. Le destinazioni previste per tali esportazioni sono rappresentate da tutti i paesi terzi, esclusa la zona VII quale definita in allegato al regolamento (CEE) n. 2145/92 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁵⁾, e ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Norvegia, delle Isole Færøer, dell'Islanda, della Russia, del Belarus, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia, del territorio dell'ex Jugoslavia, con esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, dell'Albania, della Romania, della Bulgaria, dell'Armenia, della Georgia, dell'Azerbaigian, della Moldavia, dell'Ucraina, del Kazakistan, del Kirghizistan, dell'Uzbekistan, del Tagikistan e del Turkmenistan. Data la situazione esistente sui diversi mercati nei paesi terzi, risulta opportuno escludere la Svizzera e il Liechtenstein dalle destinazioni previste da detta gara.

(2) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1080/2002 per quanto riguarda le destinazioni previste per le esportazioni.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2002 è sostituito dal seguente:

«1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 000 000 di tonnellate di segala da esportare verso qualsiasi paese terzo, esclusa la zona VII quale definita in allegato al regolamento (CEE) n. 2145/92 e ad eccezione della Svizzera, del Liechtenstein, dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Norvegia, delle Isole Færøer, dell'Islanda, della Russia, del Belarus, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia, del territorio dell'ex Jugoslavia, con esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, dell'Albania, della Romania, della Bulgaria, dell'Armenia, della Georgia, dell'Azerbaigian, della Moldavia, dell'Ucraina, del Kazakistan, del Kirghizistan, dell'Uzbekistan, del Tagikistan e del Turkmenistan.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.⁽⁵⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.